

- la partecipazione dei lavoratori del settore pubblico andrà garantita e rafforzata mediante la creazione di appositi comitati paritetici,
- nel quadro degli organismi da creare a livello europeo occorrerà prevedere comitati rappresentativi degli interessi dei lavoratori sul modello di quello previsto per le società,
- a livello nazionale e comunitario occorrerà predisporre manuali d'istruzioni che servano di riferimento nell'esecuzione dei compiti,
- occorrerà studiare i problemi menzionati al punto 9.10 che precede.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto da macchine per movimento terra ⁽¹⁾

(93/C 304/09)

Il Consiglio, in data 11 giugno 1993, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson, in data 15 settembre 1993.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 settembre 1993, nel corso della 308^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione di apportare un'altra modifica alla Direttiva 86/662/CEE e ritiene necessaria un'ulteriore riduzione del livello acustico delle macchine per movimento terra. La Commissione ha ragione di preoccuparsi della possibilità che l'attuale direttiva vada in prescrizione. L'assenza di efficaci norme comunitarie a causa della mancanza di una direttiva che preveda l'estensione dei limiti attuali sarebbe un passo indietro. Il Comitato desidera tuttavia sottolineare i seguenti punti emersi da un esame dettagliato della proposta della Commissione.

1.2. Il Comitato si rende perfettamente conto del fastidio causato dalle macchine nei cantieri edili e in

altri luoghi ma ritiene che la Commissione abbia sopravvalutato il problema nella sua relazione. Il livello di rumorosità globale acquista maggiore importanza in un centro urbano che in campagna; tuttavia, perché tale livello sia generalmente accettato, occorrono efficaci norme comunitarie.

1.3. L'elemento matematico (logaritmico) necessario per arrivare ad un livello decibel non sempre è compreso. I livelli proposti nella direttiva sono notevolmente più bassi e il loro raggiungimento richiederà un grosso impegno. È necessario trovare un punto d'equilibrio tra la produzione redditizia di queste macchine e il loro impatto sulla società.

1.4. Si riconosce che i procedimenti di prova simulati contenuti nella proposta tentano di prendere in considerazione le condizioni di lavoro delle macchine.

(1) GU n. C 157 del 9. 6. 1993, pag. 7.

1.5. La Direttiva 86/662/CEE prevede un lasso di tempo di due anni e mezzo tra la decisione del Consiglio e la data di applicazione. Il Comitato giudica importante mantenere queste scadenze. Le date di applicazione proposte dalla Commissione sono giudicate possibili a condizione che la decisione del Consiglio venga adottata prima. Infatti, fino a quando non saranno resi noti i livelli precisi, come stabilito dal Consiglio, le modifiche di progettazione e fabbricazione non potranno essere avviate. Bisogna prolungare la validità degli attestati di certificazione in vigore fino al momento dell'introduzione dei nuovi metodi di prova e dei livelli sonori.

1.6. Dev'esserci uno stretto coordinamento tra il fabbricante/montatore principale e i fornitori dei componenti «comprati già inseriti» i quali rappresentano un'alta percentuale del prodotto finito. Alcuni di questi componenti, ad esempio i motori, possono essere soggetti a requisiti fissati da altre direttive comunitarie; un adeguato collegamento è pertanto essenziale per rispettare i tempi del programma. Il livello sonoro di numerosi componenti «comprati già inseriti» dovrà essere ridotto.

1.7. Il gruppo di esperti, di cui al nuovo articolo 8, lettera a), che fornisce consulenze alla Commissione si compone di persone che hanno ben più di una semplice esperienza specifica in campo tecnico-industriale. Tenendo presente questo fattore, il Comitato sottolinea l'importanza dei consulenti alla produzione e degli effetti che i cambiamenti produrranno a beneficio di coloro che lavorano alle macchine o nelle loro vicinanze.

1.8. Anche se gli operatori delle macchine sono tutelati da altre direttive comunitarie sul rumore, occorre uno stretto collegamento tra tutte le direttive in materia.

1.9. La Commissione riconosce che le proposte comporteranno un aumento dei costi che potrebbe variare dal 3 al 5% a seconda del tipo di macchina. L'attuale progresso tecnologico e produttivo in Europa è tale da apportare vantaggi non solo commerciali ma anche sociali ed ambientali, nonostante il costo totale annuo per i consumatori è stimato a 126-210 milioni di ECU.

1.10. Il Comitato teme che le disposizioni di cui all'articolo 3.1, lettera c), che saranno proposte dopo il 1999, possano non essere realistiche. L'elevatissimo numero di macchine da riprogettare (l'80% delle macchine su ruote, il 50% delle altre) e la mancanza d'informazione sul metodo dinamico per la misurazione dei livelli sonori dovrebbero consigliare una grande prudenza e adeguati controlli prima che dette disposizioni vengano emanate sotto forma di direttiva. Il Comitato s'interroga sull'opportunità di fissare adesso limiti per

l'anno 2000 senza prima valutare l'esperienza effettuata alla scadenza del 1995, come specificato nella seconda fase della Direttiva 86/662/CEE. Il Comitato riconosce la necessità di fissare ulteriori riduzioni nei livelli acustici ma ritiene che i livelli proposti debbano per ora essere considerati indicativi e non definitivi.

1.11. Il Comitato ritiene che il processo di consultazione, descritto all'interno della scheda di valutazione dell'impatto, non abbia avuto un adeguato riscontro nel testo. Non è giusto definire «ambivalente» — l'atteggiamento dei rappresentanti dell'industria». Infatti i fabbricanti hanno riconosciuto la necessità di modificare urgentemente la Direttiva 86/662/CEE.

2. Osservazioni particolari

2.1. Nuovo articolo 1

2.1.1. La proposta di modifica della Direttiva 86/662/CEE (già modificata dalla Direttiva 89/514/CEE) si basa sull'articolo 100A. In precedenza si basava sull'articolo 100. Nella relazione la Commissione non spiega i motivi di tale cambiamento nonostante un'affermazione contenuta in uno dei «considerando» della proposta. Il Comitato approva, in questo caso, la scelta dell'articolo 100 A.

2.1.2. Nuovo articolo 1, paragrafo 1, concernente l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c

Il testo va abolito conformemente alle osservazioni contenute al punto 1.10 sopraccitato.

2.1.3. Nuovo articolo 1, paragrafo 3

Si approva la soppressione dell'articolo 4 della Direttiva 86/662/CEE.

2.1.4. Nuovo articolo 1, paragrafo 4

Il Comitato giudica non giustificata la modifica: l'attuale articolo 5 della Direttiva 86/662/CEE è soddisfacente e non dovrebbe essere cambiato.

2.1.5. Nuovo articolo 1, paragrafo 5

Sostituisce il precedente articolo 7. Pur approvando l'obiettivo di promuovere con incentivi economici la commercializzazione delle nuove macchine in linea con le proposte, il Comitato sottolinea che le misure economiche e fiscali sono prerogativa dei singoli Stati membri. Il paragrafo dovrebbe essere eliminato, così come l'articolo 7 ormai reso obsoleto dalla nuova direttiva di modifica.

2.1.6. Nuovo articolo 1, paragrafo 7

Sostituisce il precedente articolo 9. In linea con le osservazioni contenute ai punti 1.10 e 2.11, l'articolo esistente è soddisfacente e non andrebbe cambiato. La modifica dovrebbe essere soppressa.

2.2. Nuovo articolo 2

L'articolo va riformulato precisando che gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo che tra la data di decisione del Consiglio e la data di applicazione vi sia un intervallo di due anni e mezzo.

3. Dopo attenta riflessione, il Comitato ritiene che i livelli acustici minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) debbano essere modificati come segue:

— Cingolati (salvo escavatori)

$$L_{wa} = 87 + 11 \log P \text{ (al di là di 107 dB)}$$

— Aripista, caricatori, caricatori-escavatori gommati
 $L_{wa} = 86 + 11 \log P \text{ (al di là di 106 dB)}$

— Scavatori

$$L_{wa} = 85 + 11 \log P \text{ (al di là di 99 dB)}$$

I limiti superiori non dovrebbero essere inseriti in quanto ostacolerebbero lo sviluppo di macchine di grandi dimensioni le quali non hanno un effetto importante sulla rumorosità per i seguenti motivi:

- a) le loro dimensioni sono notevoli e la loro attività si concentra su vasti progetti lontano dai centri urbani (ad es. costruzione di una diga);
- b) per ragioni di sicurezza, nessuno lavora nelle vicinanze di queste macchine;
- c) a causa della formula logaritmica necessaria per valutare i limiti di rumorosità, l'aumento dei livelli di rumore non dipende sostanzialmente dalle dimensioni delle macchine — ad esempio, l'aumento del livello di rumorosità tra 1 000 e 2 000 KW sarà pari a quello riscontrato tra 100 e 200 KW soltanto (3,3 dBA).

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1993.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN